**FONDO TRANSIZIONE INDUSTRIALE**

**DECRETO INTERMINISTARIALE DEL 21 OTTOBRE 2022**

**(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 297 DEL 21 DICEMBRE 2022)**

**DECRETO DIRETTORIALE MIMIT DEL 23 DICEMBRE 2024**

**INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA**

Si sottolinea che nella compilazione della RT è necessario attenersi al template proposto senza effettuare modifiche della struttura.

Ogni singolo intervento, del più ampio programma di investimento, deve essere valutato a sé. È necessario replicare per ciascun intervento la trattazione relativa a Descrizione, Quantificazione obiettivi ambientali, Spese di investimento, Quadro analitico delle spese e Ipotesi di scenario controfattuale (ove previsto).

Eliminare gli eventuali paragrafi o sezioni relative a interventi non proposti.

Si rammenta che i dati di energia e massa e le spese, riportati nella RT, devono essere coincidenti con quelli riportati nei files allegati denominati “Dati input energia massa” e “Dati input spese”.

Di seguito si riportano una serie di precisazioni e indicazioni in merito alle modalità di compilazione della RT.

## LOCALIZZAZIONE, INQUADRAMENTO UNITÁ PRODUTTIVA E PREMIALITÁ

* Con riferimento al codice ATECO indicare il codice e la classificazione dell’attività, ad esempio 17.2 – Fabbricazione di articoli di carta e cartone;
* Si rammenta che le imprese energivore sono quelle inserite, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo, nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) relativo alle imprese a forte consumo di energia, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167;
* Si rammenta che le materie prime critiche sono “le materie di cui all’allegato n. 1 della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2020) 474 finale del 3 settembre 2020, avente ad oggetto “Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0474> .

## PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

Il programma di investimento può comprendere molteplici interventi di efficienza energetica e di uso efficiente delle risorse. Ogni intervento deve essere presentato, descritto e approfondito individualmente, all’interno della sua categoria di appartenenza, seguendo il template della Relazione Tecnica.

### Maggiore efficienza energetica

Rientrano in tale fattispecie gli interventi che migliorano l’efficienza energetica dell’unità produttiva; sono inclusi gli impianti di generazione elettrica da fonte rinnovabile, questi ultimi devono riferirsi esclusivamente all’art. 41 del GBER.

Nel caso si richiedano agevolazioni a valere sul Quadro Temporaneo 2.6 Ucraina si ricorda che per ogni singolo intervento deve essere dimostrato il conseguimento di una riduzione di consumo di energia pari ad almeno il 20%, in relazione alle sole attività sovvenzionate, misurata con riferimento alla media annua dei consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di agevolazione. Per il calcolo del punteggio, invece, deve essere effettuato il calcolo dei risparmi, tra situazione ex-ante ed ex-post, sull’intera unità produttiva.

#### Intervento n° – “Nome intervento”

Per ogni singolo intervento, replicare e compilare i paragrafi con il relativo contenuto: **Intervento n° – Nome intervento, Descrizione, Quantificazione obiettivi ambientali, Spese di investimento, Quadro analitico delle spese, Ipotesi di scenario controfattuale.**

Si rammenta che per le imprese energivore è necessaria oltre alla presentazione della diagnosi energetica anche la trasmissione della specifica DSAN Imprese energivore, come richiesto ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera g) del DD.

Si rammenta che, con riferimento ai soli interventi presentati ai sensi dell’art. 38 GBER, gli stessi non possono riguardare l’installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili. Per “apparecchiature energetiche” si intendono non solo le apparecchiature che generano energia (come, ad esempio, caldaie per la produzione di calore all’interno del processo di produzione) ma anche le apparecchiature e attrezzature industriali che utilizzano energia alimentate a combustibili fossili (ad esempio, forni alimentati a gas naturale).

#### Si rammenta che l’intervento non può riguardare l’installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili. Per “apparecchiature energetiche” si intendono non solo le apparecchiature che generano energia (come, ad esempio, caldaie per la produzione di calore all’interno del processo di produzione) ma anche le apparecchiature e attrezzature industriali che utilizzano energia alimentate a combustibili fossili (ad esempio, forni alimentati a gas naturale). Ref. Circolare direttoriale 18 ottobre 2024, n. 42944.

#### Quantificazione obiettivi ambientali

La quantificazione dei risparmi deve essere seguita considerando i consumi dell’intera unità produttiva.

Si specifica che per ogni intervento bisogna dettagliare, sia a livello quantitativo che qualitativo, gli eventuali impatti negativi degli interventi proposti, quali ad esempio un maggior consumo energetico, un maggior consumo di materie prime o un maggior conferimento in discarica di rifiuti rispetto alla situazione ex-ante.

**ESEMPIO:** un intervento di efficienza energetica prevede la sostituzione di un componente del processo produttivo e, contestualmente, l’installazione di macchinari ausiliari aggiuntivi, necessari per il funzionamento, non presenti in precedenza. In tal caso, bisognerà valutare la variazione dei consumi rispetto alla situazione ex ante e considerare nel calcolo del risparmio l’eventuale aggravio energetico emergente).

Si specifica che, con riferimento all’intero programma di investimento, sia nell’ambito dell’efficienza energetica che della circolarità delle risorse, è necessario dettagliare, a livello quantitativo e qualitativo, gli eventuali effetti interattivi derivanti dai diversi interventi proposti.

**ESEMPIO:** si consideri un programma di investimento che prevede due interventi di efficienza energetica per una UP che consuma 1000 tep/a di energia elettrica. L'intervento 1 comporta un risparmio di energia elettrica sull'intera UP (stimati nel 2%), mentre l'intervento 2 genera risparmi di energia elettrica sulla sola sala compressori, passando da 200 tep/a a 180 tep/anno. In tal caso, il risparmio associato all'intervento 1 deve essere calcolato a partire dai consumi stimati ex-post delle utenze di energia elettrica dell'intervento 2, ovvero il risparmio del 2% non deve essere calcolato su 1000 tep/a (consumo ex-ante), ma su 1000-(200-180) = 980 tep/a, al fine di tener conto della sovrapposizione degli effetti che i due interventi hanno sulle medesime utenze (in questo caso, la sala compressori).

#### Spese di investimento

Come previsto dalla normativa di riferimento, si ricorda che:

* le spese per “Suolo aziendale e sue sistemazioni” non possono eccedere il 10% delle spese totali dell’intero programma di investimento;
* le spese per “Opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali (inclusa progettazione e direzioni lavori)” non possono eccedere il 40% delle spese totali dell’intero programma di investimento.
* si rammenta che per interventi aderenti il Quadro Temporaneo 2.6 Ucraina le spese agevolabili si riferiscono soltanto a impianti, macchinari e attrezzature;
* le spese relative a programmi informatici, brevetti, licenze, know-how devono essere strettamente connesse all’intervento proposto.

#### Ipotesi di scenario controfattuale

Fornire una descrizione dello scenario controfattuale individuato contenente le ipotesi fatte, le ricerche effettuate e corredata di opportuni allegati di supporto. Ad esempio:

* qualora lo scenario preveda un investimento meno efficiente o comparabile che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse, fornire opportuna descrizione della tecnologia, motivare la scelta fatta e indicare i costi stimati di tale tecnologia base, allegando opportuna documentazione;
* qualora lo scenario preveda di mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti, fornire i costi O&M previsti per un orizzonte temporale pari alla vita utile del nuovo macchinario, delle nuove attrezzature, etc., tenendo conto anche dell’eventuale decadimento delle prestazioni del processo, attualizzando i costi rispetto all’anno previsto di investimento;
* qualora lo scenario preveda lo stesso investimento in un momento successivo, motivare la scelta fatta (ad esempio, se l’intervento riguarda la sostituzione di un impianto il cui fine vita è previsto fra un certo numero di anni), fornire l’entità dell’investimento proposto attualizzato rispetto all’anno previsto di investimento;
* qualora lo scenario controfattuale non sia determinabile, fornire una descrizione dettagliata della scelta fatta, che contenga le eventuali azioni intraprese per determinarlo (ad es. analisi di mercato, richieste di preventivo, etc.).

Si precisa che ai fini dell’attualizzazione degli investimenti, il tasso da utilizzare è quello fissato dalla Commissione europea riferito al momento della presentazione della Domanda, maggiorato di un margine fisso di 100 punti base, come indicato nella Comunicazione della Commissione Europea 2008/C14/02. Di seguito il link di riferimento: <https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates>.

Si rammenta che per interventi presentati a valere sul Quadro Temporaneo 2.6 Ucraina e/o ai sensi degli artt. 14 e 17 del GBER non è prevista l’individuazione di uno scenario controfattuale.

### Maggiore efficienza energetica degli edifici (articolo 38bis GBER)

Si rammenta che rientrano in tale fattispecie gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici: sono agevolabili unicamente le spese riferite ad edifici inseriti in siti destinati ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, secondo la classificazione di cui all’articolo 3, comma 1, punto E.8 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, recante “*Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10*”.

Per ogni singolo intervento, replicare e compilare i paragrafi con il relativo contenuto: **Intervento n – Nome intervento, Descrizione, Quantificazione obiettivi ambientali, Spese di investimento, Quadro analitico delle spese,** seguendo le specifiche fornite nei paragrafi precedenti.

In relazione alle spese di investimento si ricorda che:

* le spese di cui all’art. 38 bis non possono rappresentare più del 40% delle complessive spese previste per i programmi relativi all’efficientamento energetico di cui all’articolo 38 del Regolamento GBER ovvero, qualora ne sia stata richiesta l’applicazione da parte dell’impresa, di cui alla Sezione 2.6 Ucraina del Quadro Temporaneo;
* le spese imputabili all’art. 38 bis concorrono nel monte spesa complessivo utile a stabilire quale sia la quota di spesa ammissibile legata all'art. 41.

Si precisa che sono considerati agevolabili i costi complessivi dell’investimento, con esclusione di quelli non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica dell’edificio. Sono in ogni caso escluse le spese relative all’installazione di apparecchiature che generano energia o che utilizzano energia, qualora alimentate da combustibili fossili, compreso il gas naturale.

Impianti energetici per l’autoproduzione di energia elettrica da FER

Per ogni singolo intervento, replicare e compilare i paragrafi con il relativo contenuto: **Intervento n – Nome intervento, Descrizione, Quantificazione obiettivi ambientali, Spese di investimento, Quadro analitico delle spese,** seguendo le specifiche fornite nei paragrafi precedenti.

Si rammenta che progetti presentati nell’ambito dell’art. 41 GBER non possono essere agevolati per importi superiori al 40% del complessivo programma di investimento ammissibile afferente il TITOLO II - maggiore efficienza energetica del DD.

Il calcolo del vincolo del 40% deve essere eseguito come segue:

A = Spese ammissibili al Titolo II (art. 38 + art. 38 bis), al netto degli impianti di generazione FER

B = Spese previste per impianti generazione FER

C = Massima spesa ammissibile per impianti di generazione FER = (A/0,6)-A

A + C = totale spese massime ammissibili

D = Quota di impianti di generazione FER non ammissibile = B – C

Si specifica che, nell’ambito dei progetti presentati ai sensi dell’art. 41 GBER, è necessario fornire indicazioni in merito alle caratteristiche tecniche dell’intervento FER proposto e a pre-esistenti impianti di generazione elettrica da FER.

ESEMPIO - per un impianto fotovoltaico fornire:

* caratteristiche del pannello scelto (tecnologia, dimensioni, potenza di picco);
* numero di stringhe;
* potenza di picco complessiva e numero di pannelli;
* azimut e inclinazione dell’impianto;
* individuazione univoca dell’area di installazione, compatibile con la superficie dell’impianto, mediante immagini di google earth;
* curva di producibilità annuale;
* producibilità annuale totale stimata mediante PVgis (<https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/>);
* percentuale annuale di autoconsumo attesa.

Infine, ai fini della quantificazione degli obiettivi ambientali, qualora l’autoproduzione totale non sia pari alla somma dei singoli interventi ma funzione di eventuali effetti secondari, descrivere tali effetti secondari e come sono stati valutati.

### Uso efficiente delle risorse

#### Intervento n° – “Nome intervento”

Per ogni singolo intervento, replicare e compilare i paragrafi con il relativo contenuto: **Intervento n – Nome intervento, Descrizione, Quantificazione obiettivi ambientali, Spese di investimento, Quadro analitico delle spese, Ipotesi di scenario controfattuale.**

#### Descrizione

Fornire elementi e idonea documentazione, per comprovare che ogni intervento finalizzato all’uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo non riguardi:

* lo smaltimento dei rifiuti e le operazioni di recupero dei rifiuti per la produzione di energia;
* l’incentivazione della produzione di rifiuti o l’aumento dell’uso di risorse;
* l’implementazione di tecnologie che costituiscono una pratica commerciale consolidata già redditizia, come richiesto dall’art. 13 comma 5 del DD. Per ogni intervento proposto deve essere dimostrato il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  + l’intervento non è una pratica commerciale consolidata in ambito comunitario (mediante la presentazione di brevetti, progetti di ricerca effettuati dall’azienda per sviluppare il progetto innovativo, studi di settore, realizzati da soggetti terzi o fondati su documenti di soggetti terzi, volti a dimostrare la bassa penetrazione a livello comunitario degli interventi, etc.);
  + l’intervento non è una pratica commerciale già redditizia in assenza di aiuti (mediante la valutazione del tempo di ritorno dell’investimento associato a ciascun intervento oppure mediante analisi di mercato volte a chiarire che l’intervento non è considerabile come già redditizio).

#### Quantificazione obiettivi ambientali

La quantificazione dei risparmi deve essere eseguita assumendo come riferimento l’intera unità produttiva.

Si chiede di specificare e dettagliare, sia a livello quantitativo che qualitativo, gli eventuali impatti negativi degli interventi proposti, quali ad esempio un maggior consumo energetico, un maggior consumo di materie prime o un maggior conferimento in discarica di rifiuti rispetto alla situazione ex-ante.

**ESEMPIO**: un intervento di circolarità delle risorse che prevede di trasformare un ciclo delle acque, da aperto a chiuso, verosimilmente comporterà un aumento dei consumi elettrici, rispetto alla situazione ex ante, a causa delle pompe installate per la realizzazione dell’intervento. In tal caso, la variazione positiva dei consumi elettrici, rispetto alla situazione ex ante, deve essere considerata nel calcolo del risparmio).

Si chiede di specificare e dettagliare, sia a livello quantitativo che qualitativo, gli eventuali effetti interattivi derivanti dai diversi interventi proposti.

**ESEMPIO**: un'azienda utilizza materie prime per il suo processo e, come output, ha anche dei rifiuti (pari al 5% del materiale in ingresso). L'azienda realizza due interventi:

1. sostituzione di un macchinario che riduce le quantità di materie prime necessarie a parità di prodotto del 10%;
2. installazione di una nuova macchina che permette di recuperare i rifiuti prodotti, trasformandoli in materie seconde riutilizzabili nel processo.

In tal caso bisogna considerare i risparmi stimati dal secondo intervento sulla base del valore di materie prime stimato derivante dalla realizzazione dell'intervento 1).

#### Spese di investimento

Come previsto dal DD, si ricorda che:

* le spese per “Suolo aziendale e sue sistemazioni” non possono eccedere il 10% delle spese totali dell’intero programma di investimento;
* le spese per “Opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali (inclusa progettazione e direzioni lavori)” non possono eccedere il 40% delle spese totali dell’intero programma di investimento;
* le spese associate a programmi informatici, brevetti, licenze, know-how devono essere strettamente connessi all’intervento proposto.

#### Ipotesi di scenario controfattuale

Fornire una descrizione dello scenario controfattuale individuato contenente le ipotesi fatte e le ricerche effettuate e corredata di opportuni allegati di supporto.

Si specifica che per tali programmi, ai fini dell’agevolabilità delle spese devono essere considerati costi agevolabili esclusivamente i costi supplementari necessari per raggiungere l’obiettivo ambientale previsto, determinati confrontando i costi del programma di investimento con quelli di uno scenario controfattuale che tenga conto degli investimenti che verrebbero effettuati in assenza di aiuto e consistente:

1. in un investimento comparabile che sarebbe credibilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o preesistente senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di efficienza delle risorse;
2. in un investimento che preveda un trattamento dei rifiuti in base a un’operazione di trattamento che si colloca più in basso nell’ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4, punto 1, della direttiva 2008/98/CE o nel trattare i rifiuti, altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;
3. in un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza materie prime o feedstock primari, se il prodotto secondario ottenuto (riutilizzato o recuperato) è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario.

 Nei casi di cui alle lettere a) e c), lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento con capacità di produzione e durata di vita comparabili, conforme alle norme dell’Unione già in vigore. Lo scenario controfattuale deve essere credibile alla luce dei requisiti legali, delle condizioni di mercato e degli incentivi.

Se l’investimento consiste nell’installazione di un componente aggiuntivo a un impianto già esistente, per il quale non esiste un equivalente meno rispettoso dell’ambiente, o se può essere dimostrato che in assenza di aiuti non verrebbe effettuato alcun investimento, i costi ammissibili sono i costi totali dell'investimento.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto già specificato in relazione al paragrafo “Ipotesi di scenario controfattuale” relativamente alla maggiore efficienza energetica.

#### Si rammenta che per interventi presentati a valere sugli artt. 14 e 17 del GBER non è prevista l’individuazione di uno scenario controfattuale.

## PROGETTI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Come previsto dall’art. 3 comma 4 del DD, a completamento del programma di investimento (maggiore efficienza energetica e/o uso efficiente delle risorse) sono altresì ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali al programma medesimo, progetti per la formazione del personale per un ammontare non superiore al 10% del complessivo programma di investimento.

Si rammenta che è necessario specificare se nella formazione è coinvolto personale con disabilità o lavoratori svantaggiati.

Nell’ambito della valutazione delle spese, si rammenta che non possono essere considerate spese ammissibili i costi legati al personale coinvolto nelle sessioni di training (valorizzazione delle ore dei dipendenti che hanno fatto il corso di formazione).

L’intensità di aiuto è stabilita ai sensi dell’art. 31 GBER.